

**FIGLIE DI SAN GIUSEPPE**

Incontri con i Genitori della Scuola

*Genova, 8 novembre 2010*

**EDUCARE NELLA MULTICULTURALITÀ**

Premessa indispensabile dell'analisi del Tema è il tentativo di definizione di Multiculturalità e soprattutto di Libertà religiosa e laicità dello stato che, sotto il profilo educativo, rappresentano i risvolti immediati della multiculturalità.

Considerata l'ampiezza e la portata della realtà, oggetto dell'analisi, ci si limiterà ad una prima definizione che permetta di chiarire l'utilizzo dei termini, specie in ordine agli esiti applicativi.

Se la libertà religiosa è uno dei diritti naturali della persona, ed in quanto tale precede filosoficamente qualunque riconoscimento giuridico positivo, la laicità dello stato è una caratteristica con la quale lo stato moderno si autodefinisce e che si potrebbe pertanto da subito indicare come una specificazione della libertà religiosa.

**1. LIBERTÀ RELIGIOSA: PROFILO STORICO**

La libertà religiosa affonda storicamente le proprie radici in un passato remoto, laddove essa si identifica come rivendicazione di credenti del diritto di professare la propria fede rispetto all'autorità costituita ed al clima culturale dominante.

Le civiltà dell'antichità (basti pensare agli Assiri e agli Egizi)<sup>1</sup>, pur nella iniziale opera di codificazione legislativa, non conoscevano l'esigenza di una distinzione tra la sfera civile e quella religiosa. Il sovrano, in esse, coincideva con la divinità, venendo a costituire il punto di convergenza del sacro e del profano, del civile e del religioso.

Tale concezione filosofico-religiosa permarrà anche nella giuridicamente evoluta civiltà romana, nella quale la rivendicazione imperiale della divinità rappresenterà un vero e proprio obbligo legale-morale per il popolo, rivelativo della lealtà verso lo stato.

---

<sup>1</sup> Cfr. D. SABBATUCCI, *La Prospettiva storico-religiosa*, SEAM, Roma 2000, 169-202.

Tra le culture antiche è quella ebraica ad introdurre una prima distinzione tra l'obbedienza ad un potere costituito che rivendica prerogative divine e l'obbedienza alla propria coscienza ed a quanto da essa domandato. Appare in questo caso fin troppo evidente come la maturazione di una tale consapevolezza sia legata e proporzionale alla presa di coscienza, a livello storico e filosofico, della verità del monoteismo (nella consapevolezza dei reciproci influssi tra concezione monarchica della società e monoteismo religioso)<sup>2</sup>. Se Dio è uno ed unico la coscienza del soggetto è indisponibile ad «altri dei» e rivendica, come costitutiva della propria natura, la libertà della fede.

Vera novità nel panorama storico, filosofico e giuridico dell'antichità è costituita dal cristianesimo, che, in un contesto quale quello greco-romano in cui sfera civile e sfera religiosa praticamente coincidevano, rivendica la libertà di non bruciare l'incenso all'imperatore e di professare la fede in Gesù Cristo.

Scriva Tertulliano, con singolare incisività:

*Videte enim, ne et hoc ad irreligiositatis elogium concurrat, adimere **libertatem religionis** et interdiceret optionem divinitatis, ut non liceat mihi colere quem velim, sed cogar colere quem nolim*<sup>3</sup>.

ed a esso fa eco Lattanzio affermando:

*Primum autem iustitiae officium est deum agnoscere [...] origo huius mali ab ignorantia veri dei nascitur. Qui enim fontem illum benignitatis ignorat, bonum esse nullo pacto potest [...] poterant enim leges delicta punire, conscientiam munire non poterant*<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Cfr. A. BRELICH, *Introduzione a la storia delle religioni*, Edizioni dell'Ateneo, Roma 2003, 172-189.

<sup>3</sup> Tradotto come «Fate attenzione che non sia già un crimine di empietà il togliere agli uomini la **libertà di religione** e proibire loro la scelta delle proprie divinità. Vale a dire il non permettere di onorare chi si vuole onorare». TERTULLIANO, *Apologeticum*, XXIV, 6, in *Opera Catholica* vol. I, *Corpus Christianorum*, Turnholti 1954, 134.

<sup>4</sup> Traducibile con «Poi il primo dovere della giustizia è riconoscere Dio [...] l'origine di questo male è nell'ignoranza del vero Dio. Colui il quale ignora quella fonte di bene (Dio), non può essere all'altezza di nessuna alleanza legislativa [...] Infatti le leggi potevano punire i delitti, ma non potevano formare (costringere) una coscienza». LATTANZIO, *Epitome divinarum institutionum*, 54, in *Aedibus B. G. Tevbnri*, Stuttgart und Leipzig 1994, 81-84.

A ben guardare, in maniera ancora più radicale, il principio di distinzione tra sfera civile e sfera religiosa è introdotto nella storia dell'umanità dalle parole di Gesù Cristo: «ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ»<sup>5</sup>.

Non senza incontrare la dura reazione dell'ordinamento giuridico romano, che vedeva nella posizione cristiana un delitto di ateismo ed un attentato alle istituzioni, le prime comunità hanno da subito compreso l'ambiguità del culto all'imperatore e la necessità di opporvi un rifiuto determinato, senza possibilità di compromesso alcuno. La testimonianza del martirio dei cristiani nei primi tre secoli della nostra era è una delle più significative pagine della storia della libertà religiosa, che sempre deve essere difesa e rivendicata a qualunque prezzo.

Una storia nella quale libertà religiosa e libertà di coscienza, pur distinte filosoficamente, si intrecciano storicamente, mostrando come i due concetti siano assolutamente inseparabili ed anzi si relazionino in una chiara circolarità di reciproca giustificazione.

In tale contesto, l'editto di Milano del 313 d.C., promulgato dall'imperatore Costantino, può essere considerato come il primo testo giuridico in cui i temi della Laicità dello Stato e della libertà religiosa acquistano una decisiva rilevanza<sup>6</sup>.

In esso si dichiarava il cristianesimo *religio licita*, religione di cui era lecita e libera la professione.

Il grande tema della libertà religiosa riemergerà in tutta la sua pregnanza e radicalità alle origini dell'epoca moderna, quando, con lo scardinamento dell'unità religiosa delle popolazioni europee determinato dalla riforma protestante, si paleserà in tutta la sua forza la richiesta di «professare liberamente la propria fede con esclusione di qualsiasi impedimento proveniente dall'esterno»<sup>7</sup> e di distinzione tra appartenenza geografica ed appartenenza religiosa.

---

<sup>5</sup> Il noto «Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio» di Mt 22, 21 et sinottici Lc 20,25 e Mc 12,14, in MERK A. – BARBAGLIO G. (edd.), *Nuovo Testamento. Greco e italiano*, Centro Editoriale Devoniano, Bologna 1991<sup>2</sup>, 76-77.

<sup>6</sup> Di grande interesse a questo riguardo lo studio di G. LOMBARDI, *Persecuzioni laicità libertà religiosa. Dall'Editto di Milano alla «Dignitatis humanae»*, Studium, Roma 1991.

<sup>7</sup> G. DALLA TORRE, *Il primato della coscienza. Laicità e libertà nell'esperienza giuridica contemporanea*, Edizioni Studium, Roma 1992, 35-72.

Come è noto, la tensione tentò di essere risolta da quella drammatica violazione della libertà religiosa perpetrata dalla pace di Augusta (1555) e rappresentata dall'applicazione del principio *cuius regio eius religio*<sup>8</sup>, secondo il quale i sudditi avrebbero dovuto identificarsi nell'appartenenza confessionale del sovrano. Se apparentemente tale principio pacificò i confini territoriali, esso si rivelerà, proprio per la mancanza di riconoscimento prestato al principio della libertà religiosa del singolo uomo, foriero di più gravi contrasti e scontri.

Se è vero che ai sudditi fu riconosciuto il diritto-dovere di emigrare nello stato in cui la loro fede fosse legittima, nella sostanza fu un atto che mirava a ricostituire, con la forza della legge, comunità politiche a struttura religiosa monista. È legittimata, in questo caso, la penetrazione dello stato nelle coscienze, con la relativa attribuzione del potere di decidere, con una sovranità infondata, ciò che fosse o non fosse da credere.

La libertà religiosa si presenta così come elemento costitutivo della persona umana, suo diritto nativo e naturale, indisponibile a qualsivoglia impedimento esterno sia di carattere statale e pubblico sia di tipo relazionale interpersonale. L'unico «condizionamento» tollerato dalla libertà religiosa è quello dell'obbedienza e della coerenza con la propria coscienza, in armonia con il retto uso della ragione che cerca la verità e vive secondo la verità trovata.

Fino a quest'epoca, la libertà religiosa sarà riconosciuta nella forma giuridica della «tolleranza», che, nel migliore dei casi, rinuncerà ad una concezione religioso-monista e tollererà, appunto, professioni religiose distinte da quelle del potere politico.

Solo alla fine del XVIII secolo, con l'affermarsi delle moderne costituzioni e delle dichiarazioni dei diritti fondamentali dell'uomo, la libertà religiosa diverrà un vero e proprio diritto positivo, contemplato e garantito dall'ordinamento giuridico statale. Avanguardia di tale elaborazione giuridica è stata, senza dubbio, la comunità politica nord-americana, che, proprio per il fenomeno delle migrazioni forzate per ragioni religiose, ha elaborato per prima quel pluralismo culturale e religioso che è il contesto indispensabile per l'affermazione della libertà religiosa come diritto positivo.

La positivizzazione giuridica di tale diritto vede, nell'età contemporanea, un fiorire di dichiarazioni, documenti internazionali, costituzioni statali nelle quali è ormai

---

<sup>8</sup> M. ROSA – M. VERGA, *La storia moderna 1450-1870*, Mondadori, Milano 2003, 64-69.

definitivamente affermata come diritto inalienabile. Questo processo ha un'imprescindibile tappa nella «Dichiarazione per l'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o sui convincimenti personali» approvata il 25 novembre 1981 dalla Organizzazione delle Nazioni Unite.

Rimane la realistica e amara constatazione di come, ancora oggi, al riconoscimento giuridico della libertà religiosa non corrisponda nella prassi la realizzazione delle condizioni per il pieno esercizio, sempre e dovunque, di tale libertà.

Le ideologie antireligiose del XX secolo, il rinascere degli integralismi religiosi ed una certa diffusa mentalità ideologicamente abbarbicata su posizioni laiciste, incapaci di dialogo, costituiscono la cornice in cui, anche nel cuore della post-modernità, è possibile fare esperienza di gravi violazioni della libertà religiosa, mostrando come essa rappresenti sempre e comunque un principio da difendere con indomita vigilanza.

## **2. LAICITÀ DELLO STATO**

La nozione di «laicità dello stato» è di carattere prevalentemente giuridico e, sotto un'apparente precisione tecnico-terminologica, sottintende concezioni culturali (e quindi giuridiche) anche notevolmente differenti e persino opposte.

Storicamente, l'affermazione dello stato laico compare per la prima volta in concomitanza con gli «effetti giacobini» della Rivoluzione francese, sottintendendo un esplicito rifiuto dell'elemento religioso da parte dell'ordinamento giuridico statale. Affermare la laicità dello stato coincideva, nella prassi e nel diritto, con il confinare l'elemento religioso all'interno della coscienza soggettiva, rispettando formalmente il principio di libertà religiosa, ma svuotandolo nei suoi contenuti laddove l'appartenenza religiosa, per la stessa natura sociale dell'uomo, domandava di manifestarsi pubblicamente.

Nata in una così caratterizzante dimensione culturale, la laicità dello stato si è poi progressivamente sviluppata fino a coincidere con la non identificazione di una determinata nazione con un'unica professione religiosa, aprendo così lo spazio di una più vasta libertà di professare il proprio credo.

Tuttavia, le due concezioni di «laicità» continuano ad esistere fino ai giorni nostri.

La prima si esprime in quella ideologica avversione al fenomeno religioso che lo vorrebbe ridotto a mito e totalmente insignificante, sia dal punto di vista razionale, sia sotto l'aspetto sociale e politico. Misconoscendo la rilevanza antropologica del fenomeno religioso, che è strutturale alla natura dell'io, e non tenendo in alcuna considerazione nemmeno l'elemento storico comparativo che presenta il fattore religioso come presente in ogni civiltà, questa prima concezione si delegittima nelle sue stesse premesse.

La seconda, non identificando l'ordinamento giuridico con nessuna specifica professione di fede, ma riconoscendo che l'elemento religioso è un vero e proprio fattore di progresso della civiltà e porta un reale contributo dinamico e creativo alla convivenza umana, è l'unica accoglibile senza cadere in contraddizione filosofico-teoretica e giuridico-positiva con la libertà religiosa.

Le vicende storiche hanno determinato anche, come ovvio, grandi differenze tra i diversi stati nazionali europei ed i loro rispettivi ordinamenti giuridici. Valga come esempio la totale assenza nella Costituzione italiana di una norma che espressamente enunci il carattere laico dello stato, cui fa da parallelo, per esempio, l'Articolo 1 della Costituzione francese del 1958, che afferma: «La Francia è una repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale»<sup>9</sup>.

L'introduzione o meno del carattere di laicità all'interno dell'ordinamento giuridico costituzionale che, in certo modo, definisce l'identità stessa di una nazione, non è irrilevante e, dal momento che la legge, che è norma, non solo traccia dei limiti, ma propone dei modelli, l'aver inserito la laicità dello stato nella costituzione ha, nei fatti, prodotto un modello culturale laicista tendente a marginalizzare il fattore religioso e a limitare l'esercizio stesso della libertà religiosa nella sua dimensione sociale.

La cultura contemporanea vede, perlomeno in Occidente, situazioni molto differenti, sia dal punto di vista filosofico, sia dal punto di vista giuridico. Se ad esempio negli Stati Uniti d'America vige una radicale separazione tra sfera socio-politica e sfera religiosa (e quindi si potrebbe pensare ad una società tendenzialmente laicista), il supremo valore attribuito in quell'ordinamento alla libertà e la stessa storia della Costituzione americana che

---

<sup>9</sup> Testo orig. francese: «La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale». In <http://www.conseil-constitutionnel.fr/textes/constit.htm>

per prima ha sancito positivamente la libertà religiosa come diritto, fanno di quella società un luogo aperto e positivamente accogliente rispetto al fenomeno religioso e ai valori fondamentali che esso porta.

Per contro, gli effetti del laicismo francese e della sua vena anticlericale hanno finito, in nome della laicità, per limitare pesantemente la libertà religiosa, sia nella recente legge sull'esposizione dei simboli religiosi nei luoghi pubblici (dando perfino disposizioni sull'abbigliamento personale), sia molto più gravemente nel processo di elaborazione del testo del Trattato costituzionale europeo, la cui commissione preparatoria è stata presieduta da un noto accademico di Francia.

Per quanto suesposto, sembra di dover difendere con ferma convinzione il valore positivo della laicità dello stato, pur nella consapevolezza che non pochi insigni giuristi, tra essi Giuseppe Dalla Torre, mettono in evidenza la totale inutilità giuridica della stessa nozione<sup>10</sup>.

La laicità dello stato è tuttavia sostenibile a condizione che la si interpreti come la rinuncia allo «stato etico», l'affermazione da parte dell'ordinamento giuridico della propria inabilità a formulare opzioni religiose vincolanti e il riconoscimento della supremazia della libertà religiosa rispetto alla stessa laicità dello stato. Infatti, la prima appartiene ai diritti inalienabili della persona, mentre la seconda non è che una specificazione dell'ordinamento giuridico e pertanto trae dai diritti inalienabili stessi il proprio significato e la rilevanza della propria valenza obbligatoria.

Compito di un vero stato laico sarà pertanto fornire la massima garanzia all'esercizio personale e sociale della libertà religiosa, non limitando in nulla un tale diritto naturale se non in quell'elemento che è proprio di un ordinamento sociale e che coincide con il mantenimento dell'ordine pubblico.

La positività della laicità come non identificazione con nessuna specifica opzione religiosa emerge, infine, in tutta la propria forza nel confronto con quelle situazioni che in Oriente vedono l'applicazione del diritto islamico ad ogni ambito del vivere sociale. Là dove non si mantiene la dovuta distinzione tra «Dio e Cesare» e dove non è riconosciuta la legittima autonomia delle realtà temporali, hanno luogo le più gravi violazioni delle libertà individuali, dei diritti civili, dello stesso diritto naturale.

---

<sup>10</sup> G. DALLA TORRE, *Il primato della coscienza*, op. cit., 72.

In maniera simmetrica ed opposta, hanno violato e continuano a violare gli inalienabili diritti della persona umana tutti quei regimi che hanno inteso estirpare dall'uomo il senso religioso, identificandosi, a loro volta, anch'essi, con una «professione di fede»: quella dell'ateismo.

*Sac. Salvatore Vitiello*